



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 49	di data 12/02/25

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI LOCAZIONE ALLOGGI PUBBLICI TEMPORANEI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m.i., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 29.07.2024 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg.;

richiamato l'art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da I.T.E.A. S.p.a. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali;

richiamato l'art. 5 comma 4 della L.P. 15/2005 che consente la messa a disposizione, da parte di ITEA S.p.A, di alloggi a canone sostenibile in via temporanea ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa previsti dal comma 2 lett.c) , c ter) e c quater) della Legge e l'art. 26 del Regolamento che individua i casi straordinari di urgente necessità in relazione ai quali, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella

pagina 1/4

graduatoria ordinaria, possono essere presentate le domande di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di data 15.07.2024, n. 196 ed in particolare l'allegato A), che disciplina modalità e criteri per la presentazione e la valutazione delle domande di locazione temporanea;

atteso che il punto 13 dei Criteri e l'art. 1 dell'allegato A) stabiliscono che la raccolta delle domande avviene su base trimestrale;

atteso che l'art. 2 dell'allegato A) sopra richiamato stabilisce che la graduatoria è formata trimestralmente sulla base delle domande presentate nel trimestre precedente e delle domande ancora valide non soddisfatte;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 57/445 del 31.10.2024 che ha approvato la graduatoria riferita alle domande di alloggio temporaneo presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.P. 15 del 2005 e art. 26 del Regolamento, valide al 30.09.2024;

considerato che il soggetto di cui all'Allegato 1 soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, inserito alla posizione 2^a della suddetta graduatoria, con nota protocollata n. 433613 del 15.11.2024, ha rinunciato per le motivazioni ivi addotte agli alloggi proposti in data 13.11.2024 con nota protocollata n. 425740;

richiamato l'art. 3 dell'allegato A) citato il quale stabilisce che "il rifiuto dell'alloggio proposto comporta l'esclusione dalla graduatoria di cui al punto n. 2 per un anno, salvo che il rifiuto non sia adeguatamente motivato in considerazione dei gravi disagi che l'accettazione può comportare per il nucleo familiare";

ritenuto che le motivazioni addotte a fondamento del rifiuto non esimano dalla necessità di escludere la domanda di cui si tratta dalla graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 57/445;

atteso che, con nota di data 22.11.2024 prot. 447422, è stato comunicato l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria per assegnazione alloggio temporaneo, concedendo termine per eventuali controdeduzioni;

considerato che, l'interessato ha presentato nei termini concessi le proprie osservazioni a quanto gli è stato comunicato;

preso atto dell'indisponibilità di alloggi idonei diversi da quelli già proposti al nucleo;

preso atto quindi dell'impossibilità di accogliere le controdeduzioni presentate dall'interessato;

preso atto quindi della necessità di escludere la domanda in oggetto dalla graduatoria delle domande di alloggio temporaneo presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della L.P. 15 del 2005 e art. 26 del Regolamento valide al 30.09.2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25, 09.03.2022 n. 30 e 26.09.2023 n. 91;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025 - 2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n. C_L378|RFS005|0452082] di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di prendere atto della rinuncia degli alloggi proposti da parte del soggetto di cui all'Allegato 1 soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di escludere dalla graduatoria per la locazione temporanea valida al 30.09.2024, la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1;
3. di dichiarare l'inammissibilità di una nuova domanda di locazione alloggio pubblico temporaneo per un anno dalla data del rifiuto dell'alloggio proposto, ossia fino al 15/11/2025;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1)

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 12/02/25

pagina 3/4

